

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4852 del 27/08/2025
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PONTENURE (PC), VIA CERVELLINA N. 11, RICHIESTA DALLA DITTA "XELLA ITALIA SRL", PER L'ATTIVITÀ DI "FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO PER L'EDILIZIA".
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5038 del 27/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventisette AGOSTO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PONTENURE (PC), VIA CERVELLINA N. 11, RICHIESTA DALLA DITTA "XELLA ITALIA SRL", PER L'ATTIVITÀ DI "FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO PER L'EDILIZIA".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 3822 del 10/07/2024 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal Suap del Comune di Pontenure con provvedimento del 14/10/2024, prot. n° 8960, (acquisito al prot. ARPAE n. 185421 in pari data) per l'attività di "*fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia*" svolta dalla ditta "XELLA ITALIA SRL", (C.F. 03902681000) con sede legale a Grassobbio (BG), Via Zanica 19/k, nello stabilimento ubicato in Comune di Pontenure, via Cervellina n. 11, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n. 5 scarichi (uno scarico di acque di prima pioggia, uno scarico di acque reflue di dilavamento e n. 3 scarichi di acque reflue domestiche) aventi recapito in corpo idrico superficiale;
- art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico;

VISTA l'istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Pontenure con nota prot. n. 6021 del 11/07/2025 e acquisita da ARPAE SAC di Piacenza con prot. n. 126800 del 14/07/2025 – pratica Sinadoc 23238/2025 - presentata dal procuratore della ditta "XELLA ITALIA SRL", (C.F. 03902681000) con sede legale a Grassobbio (BG), Via Zanica 19/k, per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "*fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia*" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Pontenure, via Cervellina n. 11, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. c) DPR 59/2013 - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (modifica sostanziale);
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n. 5 scarichi (uno scarico di acque di prima pioggia, uno scarico di acque reflue di dilavamento e n. 3 scarichi di acque reflue domestiche) aventi recapito in corpo idrico superficiale (proseguimento senza modifica);
- art. 3, comma 1 lett. e) DPR 59/2013 - *comunicazione* relativa all'impatto acustico, di cui

all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447 (modifica sostanziale);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 142931 del 07/08/2025, ARPAE SAC Piacenza ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 147668 del 18/08/2025 è stata chiesta al Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza - Distretto di Fiorenzuola d'Arda la relazione tecnica per la matrice “emissioni in atmosfera”;

RILEVATO che, per quanto concerne la matrice “impatto acustico” con l'istanza assunta al prot. ARPAE n. 126800/2025, la ditta ha trasmesso la “Valutazione Impatto acustico”, redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, utili ai fini dell'adozione dell'AUA:

- parere igienico sanitario favorevole, con prescrizioni, dell'AUSL di Piacenza prot. n. 89412 del 23/07/2025, acquisito al prot. ARPAE n. 133544 del 24/07/2025;
- nota prot. n. 7119 del 14/08/2025, acquisita al prot. ARPAE n. 147294 in pari data, con cui il Comune di Pontenure ha espresso parere favorevole in ordine alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e parere favorevole, per quanto attiene all'impatto acustico, con riferimento all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza - Distretto di Fiorenzuola d'Arda, prot. n. 147885 del 18/08/2025, in cui viene espresso parere favorevole per la matrice “emissioni in atmosfera”, con prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal

Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore della ditta "XELLA ITALIA SRL", (C.F. 03902681000) con sede legale a Grassobbio (BG), Via Zanica 19/k, per lo svolgimento dell'attività di "*fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia*" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Pontenure, via Cervellina n. 11, e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale - a favore della ditta "XELLA ITALIA SRL", (C.F. 03902681000) con sede legale a Grassobbio (BG), Via Zanica 19/k, per l'attività di "*fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia*" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Pontenure, via Cervellina n. 11, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua (PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE)	lett. a) Autorizzazione per n. 5 scarichi (uno scarico di acque di prima pioggia, uno scarico di acque reflue di dilavamento e n. 3 scarichi di acque reflue domestiche) aventi recapito in corpo idrico superficiale, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune - ARPAE
Rumore	lett. e) Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune
Aria	lett. c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE

e che modifica e sostituisce la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione n. Det-Amb 3822 del 10/07/2024;

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1* - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;
- *Allegato 2* - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 5 scarichi (uno scarico di acque di prima pioggia, uno scarico di acque reflue di dilavamento e n. 3 scarichi di acque reflue domestiche) aventi recapito in corpo idrico superficiale, in cui si riportano, per il buon ordine, le prescrizioni già impartite con la determinazione dirigenziale n. Det-Amb 3822 del 10/07/2024;

3. DI STABILIRE che, secondo quanto indicato dalla "Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità" di ARPAE (rif. P85008/ER Revisione 5 del 18/11/2024), in considerazione della prosecuzione senza modifiche per la matrice "acque", è confermata la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale **in quindici (15) anni dal 14/10/2024**, data del provvedimento di rilascio (prot. n. 8960,), da parte del SUAP del Comune di Pontenure, dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 3822 del 10/07/2024;

4. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

5. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Pontenure, ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

6. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari**

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA	
Rif. prat. Sinadoc 23238-25 (Attività istruttoria n. 8 del 20/08/2025)	
"XELLA ITALIA SRL", (C.F. 03902681000) - Attività: fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia Stabilimento sito in Comune di Pontenure via Cervellina n. 11	
DESCRIZIONE	
La modifica riguardante le emissioni in atmosfera consiste nell'attivazione di un nuovo impianto di macinazione per il recupero dei pezzi di risulta (max 20 m ³ /giorno) comportante una nuova emissione diffusa denominata ED1, sviluppata dal caricamento, dalla frantumazione e dal deposito del materiale frantumato. La triturazione sarà effettuata per un massimo di 2 h/g. Per contenere le emissioni diffuse la frantumazione e il deposito sono previsti in apposita area coperta e delimitata su tre lati con muri alti 4 m e il materiale frantumato sarà bagnato con apposito nebulizzatore d'acqua, così come è prevista la bagnatura del materiale in corrispondenza della tramoggia di carico prima della di frantumazione.	
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO	
Sono stabiliti i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:	
EMISSIONE N. E4 CAPPA ASPIRANTE POLVERE DI LAVORAZIONE	
Portata massima	11500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	330 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
EMISSIONE E13 GENERATORE TERMICO A GAS NATURALE – P=11,16 MWt	
Portata massima	9000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	330 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%	
EMISSIONE E14 GENERATORE TERMICO A GAS NATURALE – P=11,16 MWt	
Portata massima	9000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	330 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%	
EMISSIONE E15 SOTTOVUOTO AUTOCLAVI	
Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	330 gg/anno
Altezza minima	9 m
EMISSIONE E16 FORNO TERMORETRAZIONE	
Portata massima	4000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	330 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E17A SCARICO VAPORE AUTOCLAVE

Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	330 gg/anno
Altezza minima	12 m

EMISSIONE E17B SCARICO VAPORE AUTOCLAVE

Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	330 gg/anno
Altezza minima	12 m

EMISSIONE E17C SCARICO VAPORE AUTOCLAVE

Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	330 gg/anno
Altezza minima	12 m

EMISSIONE N. E18 SILO STOCCAGGIO CEMENTO

Portata massima	770 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	200 gg/anno
Altezza minima	30 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E19 SILO STOCCAGGIO CEMENTO

Portata massima	770 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	200 gg/anno
Altezza minima	30 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E20 SILO STOCCAGGIO GESSO ANIDRO

Portata massima	120 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	200 gg/anno
Altezza minima	30 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E21 SILO STOCCAGGIO GESSO ANIDRO

Portata massima	120 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	200 gg/anno
Altezza minima	30 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E22 SILO STOCCAGGIO GESSO - CALCE

Portata massima	325 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	200 gg/anno
Altezza minima	30 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E23 SILO STOCCAGGIO GESSO - CALCE

Portata massima	325 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	200 gg/anno
Altezza minima	30 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E24 IMPIANTO PREMISCELAZIONE A SECCO

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	300 gg/anno

Altezza minima	12,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E25 CAPPA ASPIRANTE POLVERI DI PULIZIA

Portata massima	6500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12 h/g
Durata massima annua	330 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE DIFFUSA N. ED1 IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE

- devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse; **in particolare:**
 - deve essere attuata la copertura e la chiusura su tre lati dell'area frantumazione e dell'area di deposito del materiale frantumato;**
 - per il frantumatore deve essere effettuata una regolare bagnatura come previsto dal gestore e l'altezza di caduta del materiale polverulento deve essere tale da minimizzare la formazione di emissioni in atmosfera di polveri;**
 - la bagnatura dovrà essere estesa ai piazzali ed alla viabilità interna qualora possano diventare sorgenti di emissioni diffuse;**
- i camini di emissione devono essere identificati in modo univoco (con scritta indelebile o apposita cartellonistica), e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque

tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

10. i monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
11. per E13 ed E14, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione di polveri e di ossidi di zolfo stabiliti, il gestore può non effettuare monitoraggi per tali inquinanti essendo usato, come combustibile, gas naturale (cd. Metano), pertanto i monitoraggi potranno essere limitati alla determinazione della portata e dell'inquinante NO_x;
12. per E16, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti, il gestore può non effettuare autocontrolli essendo utilizzato, come combustibile, gas naturale (cd. Metano);
13. fermo restando il rispetto dei limiti imposti per i camini E18, E19, E20, E21, E22 ed E23 i monitoraggi possono essere sostituiti dall'installazione, sui sistemi di abbattimento, di un pressostato differenziale atto alla verifica del buon funzionamento dei filtri medesimi ed a condizione che venga effettuata una registrazione periodica (con frequenza almeno quindicinale) dei dati di funzionamento dei pressostati sul registro di cui al punto 22, registro al quale devono essere allegate anche le specifiche tecniche di funzionamento dei sistemi installati;
14. le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
15. per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
 - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **ossidi di zolfo**: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1);
16. per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
17. ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
18. la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;
19. i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
 - per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
20. relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di

confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato;

21. le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
22. i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
23. in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
24. il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
25. le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
26. qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

27. **per gli impianti generante le emissioni E13 ed E14 deve essere installato il sistema di controllo della combustione di cui all'art. 294 del D.Lgs. 152/06 entro il 30.6.2026;**
28. in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio dell'impianto di frantumazione con almeno 15 giorni di anticipo;
29. tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
30. qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

E' fatto salvo:

- che il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento 878/2020;
- dovranno essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria allegata all'istanza acquisita al prot. Arpae n. 126000 del 14/07/2025.

ALLEGATO 2

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 5 scarichi (uno scarico di acque di prima pioggia, uno scarico di acque reflue di dilavamento e n. 3 scarichi di acque reflue domestiche) aventi recapito in corpo idrico superficiale

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 23238-25
XELLA ITALIA SRL", (C.F. 03902681000) - Attività: fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia Stabilimento sito in Comune di Pontenure via Cervellina n. 11
DESCRIZIONE
Dall'insediamento originano n. 5 scarichi, e precisamente uno scarico (S3) di acque di prima pioggia, uno scarico (S5) di acque reflue di dilavamento e n. 3 scarichi (S1, S2 ed S4) di acque reflue domestiche, aventi tutti recapito in corpo idrico superficiale, "canale scolmatore di Via Cervellina" confluyente nel canale consortile Scovalasino. La ditta ha dichiarato il "proseguimento senza modifiche" per la matrice "scarichi".
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Si riportano, per il buon ordine, le prescrizioni già impartite con Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 3822 del 10/07/2024 per gli scarichi sopra descritti, e precisamente: 1. per lo scarico S3 di acque di prima pioggia avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale scolmatore di Via Cervellina" confluyente nel canale consortile Scovalasino: a) lo scarico dovrà rispettare, nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., relativamente allo scarico in acque superficiali per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato: ◦ Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l; ◦ COD: ≤ 160 mg/l; ◦ Idrocarburi totali: ≤ 5 mg/l; b) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente; c) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dallo stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente; d) le condotte fognarie dovranno essere mantenute in buona efficienza, effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle stesse e dei pozzetti di ispezione; e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare, nel medesimo, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo; f) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) all'ARPAE, all'AUSL di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti; g) dovrà essere preventivamente comunicata, ad ARPAE, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti; 2. per lo scarico S5 di acque reflue di dilavamento avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale scolmatore di Via Cervellina" confluyente nel canale consortile Scovalasino: a) lo scarico dovrà rispettare nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.; b) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per

- consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
- c) almeno una volta all'anno dovrà essere effettuata la verifica tecnico-funzionale della vasca di sedimentazione e della rete fognaria delle acque reflue di dilavamento;
 - d) dovrà essere prevista la rimozione periodica dei fanghi dalla vasca di sedimentazione;
 - e) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
 - f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza (anche mediante risagomatura) del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immettono gli scarichi medesimi;
 - g) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi alla vasca di sedimentazione o alle condotte fognarie interne, la ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC), all'ARPAE, all'AUSL di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - h) dovrà essere preventivamente comunicata, ad ARPAE, ogni eventuale modifica all'impianto di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

3. per i n° 3 scarichi (S1, S2 ed S4) di acque reflue domestiche, aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale scolmatore di Via Cervellina" confluyente nel canale consortile Scovalasino:

- a) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle fosse Imhoff, dei grassi dal degrassatore, nonché lo svuotamento (almeno annuale) e il controlavaggio del materiale di riempimento dei filtri percolatori. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- b) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- c) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune e ad ARPAE, ogni eventuale modifica agli impianti di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

E' fatto salvo che i fanghi, i grassi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.